



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 09/01/2024 al n. 80/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Potenza in data 23/11/2023

TRA

[REDACTED] titolare dell' omonima ditta individuale
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED] e [REDACTED] (C.F.
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianclaudio Addamiano e Savino Genovese, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Savino Genovese, sito in Potenza al corso G. [REDACTED] n. 32

OPPONENTI

E

[REDACTED] S.p.A. (C.F. [REDACTED] e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta procura per atto del Notaio [REDACTED] [REDACTED] del 20/05/2020 – Rep. [REDACTED] – Racc. [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (C.F. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] presso il cui studio elettivamente domicilia in [REDACTED]
[REDACTED]

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI



All'udienza del 08/04/2026, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] (quale debitore principale), [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (fideiussori) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Potenza in data 23/11/2023, con il quale, su ricorso di [REDACTED] S.p.A. (intentato per il tramite della mandataria [REDACTED] S.p.A.) veniva loro ingiunto il pagamento solidale di € 46.214,25 oltre interessi di mora come indicati in ricorso e spese del monitorio, a titolo di debitoria residua relativa al contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] del 12 aprile 2007, sottoscritto da [REDACTED] [REDACTED] quale titolare dell'omonima ditta individuale, garantito da fidejussione omnibus rilasciata da [REDACTED] e [REDACTED] limitata ad € 100.000,00.

1.1. Gli opposenti articolavano i seguenti motivi: 1) nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione poiché conformi alle clausole dello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust); 2) nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e relativa decadenza del creditore dall'azione verso i fideiussori per violazione del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; 3) nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 34 del codice del consumo; 4) nullità parziale del contratto di mutuo derivante dall'omessa indicazione in contratto e nell'allegato piano di ammortamento del regime finanziario adottato, se capitalizzazione semplice o composta e correlata violazione dell'art. 117 comma 4° del tub; 5) nullità parziale della pattuizione del tasso di interesse debitore con riferimento al periodo che va dal 29.09.2005 al 30.05.2008 per la manipolazione del tasso euribor quale parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse variabile pattuito nel contratto di mutuo oggetto di giudizio.

1.2. In ragione di tanto, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A In riferimento*



al contratto di fideiussione omnibus. In via principale: 1 accertare la nullità parziale della fideiussione omnibus de qua per inclusione nella stessa delle clausole n. 2,6,8 riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003 dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto, dichiarare la nullità delle dette clausole illegittime, con espresso riferimento alla clausola che dispone la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e per l'effetto, 3 accertare e dichiarare la violazione del termine previsto dall'art. 1957 cc da parte della banca creditrice per tutte le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, 4 accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca opposta del diritto di credito nei confronti del debitore principale con conseguente liberazione dei fideiussori dall' obbligazione. In subordine: 1 accertare e dichiarare la nullità relativa della fideiussione de qua per violazione dell'art. 34, commi 4 e 5, del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo e, segnatamente, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957, comma primo, c.c., per tutti i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, 2 accertare e dichiarare la violazione del termine previsto dall'art. 1957 cc da parte della banca creditrice per tutte le ragioni in narrative indicate e, per l'effetto, 3 accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca opposta del diritto di credito nei confronti del debitore principale con conseguente liberazione dei fideiussori dall' obbligazione. B In riferimento all'omessa pattuizione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1 accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di giudizio, la mancata pattuizione e determinazione, sia in contratto sia nell'allegato piano di ammortamento, del regime finanziario di calcolo degli interessi; 2 accertare e dichiarare che la banca convenuta ha calcolato le rate chieste in pagamento con applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi mai pattuito in contratto e, per



l'effetto, 3 accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli stessi per effetto del combinato disposto degli artt. 1284, comma III, 1346, 1418 cod. civ. , 117 T.U.B. comma 4° e, per l'effetto, 4 in accoglimento della suddette domande, accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria al pagamento degli interessi con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117, comma VII, Tub o dei diversi tassi che il Tribunale dovesse ritenere applicabili ed in regime di capitalizzazione semplice e, per l'effetto, 5 calcolare il corretto saldo finale del rapporto alla data di risoluzione del contratto di mutuo in base ai principi di diritto indicati in narrativa. C Con riferimento alla manipolazione del tasso di interesse pattuito per il periodo di tempo che va dal 29.09.2005 fino al 30.05.2008, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1 accertare e dichiarare la manipolazione del tasso euribor preso dal contratto di mutuo oggetto di giudizio come riferimento per la determinazione del tasso di interesse debitore per il periodo che va dal 29.09.2005 fino al 30.05.2008 per tutti i motivi in narrativa indicati e, per l'effetto, 2 accertare e dichiarare con riferimento al detto lasso di tempo il diritto della parte mutuataria (e quindi anche dei fideiussori) al calcolo del saldo finale del rapporto con applicazione del tasso legale ex art. 1284 cc per il periodo oggetto della manipolazione, per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, 3 calcolare il corretto saldo finale del rapporto alla data di risoluzione del contratto di mutuo in base ai principi di diritto indicati in narrativa.”

2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio – con comparsa depositata in data 28/03/2024 – l’istituto di credito opposto, eccependo: la preclusione alla formulazione di eccezioni da parte dei garanti (attesa la natura autonoma delle garanzie sottoscritte) e, dunque, l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1957 c.c.; l’assenza di prova di condotte anticoncorrenziali nel periodo di sottoscrizione delle garanzie; l’infondatezza della eccepita violazione del codice del consumo; l’irrelevanza della mancata puntualizzazione del tipo di capitalizzazione praticata; l’insussistenza della lamentata manipolazione dell’Euribor.



In ragione di tanto, la parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta e conclusione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessione a parte opposta del termine per l'introduzione della procedura di mediazione, voglia così decidere: 1. rigettare l'opposizione, perché inammissibile, nulla ovvero infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 2. in subordine, accertare e conseguentemente condannare gli opposenti al pagamento di quanto risulterà a credito dell'opposta, anche all'ulteriormente subordinato e residuale titolo di arricchimento senza causa; 3. in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, nonché con condanna alle spese e competenze di causa.”*

3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 189 c.p.c. (previa concessione dei relativi termini) e, all'udienza del 08/04/2026, veniva rimessa in decisione.

4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia soltanto parzialmente fondata e che possa accogliersi soltanto con riferimento alle posizioni processuali dei garanti [REDACTED] e [REDACTED] nei cui confronti il decreto ingiuntivo va revocato per le ragioni che ci si accinge a chiarire.

5. In via del tutto preliminare, occorre ribadire che i contratti sottoscritti da [REDACTED] e [REDACTED] vanno qualificati come accordi fideiussori, e non già in termini di contratti autonomi di garanzia.

A tal proposito, deve osservarsi come la clausola invocata dall'istituto bancario all'art. 7 dei rapporti fideiussori risulta priva dell'espreso divieto convenzionale del fideiussore a porre eccezioni e, pertanto, non appare idonea a mutare la natura giuridica del contratto da fideiussione omnibus a contratto autonomo di garanzia, né si presenta di per sé idonea a concretare una deroga convenzionale al disposto di cui all'art. 1945 c.c., e pertanto non preclude l'opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto garantito, che ben possono essere spese anche dal fideiussore.



È, infatti, necessario, a parere dell'orientamento giurisprudenziale maggiormente condiviso, che una clausola di “pagamento a prima richiesta” o altra equivalente, qualora non contenga, anche, l'espressione “senza eccezioni”, non possa di per sé considerarsi incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. (v., *ex multis*, Tribunale Parma sez. II, 29/10/2025, n. 1106; Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 925; Tribunale di Brescia, sentenza n. 2616/2024 del 18 giugno 2024; Tribunale di Ivrea, sentenza n. 1486 del 22/12/2025).

Tale clausola, pertanto, “...non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia”, potendo essere inserita in una garanzia, come quella fideiussoria, caratterizzata da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Ne deriva che spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022; n. 31105/2024), e che tale volontà, nella specie, deponga per l'assenza di una deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.

A tal proposito, deve rilevarsi come tale indirizzo ermeneutico paia consolidatosi anche nella giurisprudenza di legittimità: a tal proposito, è utile il richiamo alla parte motiva della recente pronuncia Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025, la quale, nel dare conto di quale sia “*lo stato della giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame*”, ribadisce che “*ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., n. 31105/2024)*”, ciò in quanto “*la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale*



collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/2016)"; al contrario, si è sottolineato che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19)."

6. Ciò chiarito, deve darsi nuovamente atto di come i garanti risultino, invero, muniti della qualità di consumatori, poiché [rammentandosi che deve ritenersi consumatore "il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)" (v. Cass. S.U. 27/02/2023, n. 5868)] la finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica, e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole



concretanti un significativo squilibrio normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.lgs. 206/2005, competendo semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una *probatio diabolica* a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).

Nel caso di specie, l'opposta non ha fornito alcun elemento utile a far ritenere che le garanzie siano state stipulate per fini commerciali o professionali, onde, attesa la natura di persone fisiche dei garanti, pare applicabile la disciplina di cui al D.lgs. 206/2005.

7. Da tanto consegue l'applicazione del principio secondo cui la clausola di esonero dal termine di cui all'art. 1957 c.c. deve ritenersi vessatoria sino a prova contraria (Cass. Scz. 3, Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023), ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. t) D. Lgs. 205/2006, poiché, nel derogare in chiave ampliativa il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., essa prolunga il tempo in cui la banca può agire nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, che resta anch'esso obbligato verso la garantita, assoggettando il fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore-fideiussore di cui al Codice del Consumo (v. Corte d'Appello di Venezia, 01 luglio 2025, n. 2649; Tribunale Ivrea, 22 dicembre 2025, n. 1486).

8. In applicazione di tale principio, onere dell'opposta sarebbe stato offrire la dimostrazione di una trattativa precontrattuale connotata dai crismi della individualità (ovvero riguardante tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo), serietà (ovvero svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti) ed effettività (ovvero



rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà e concreta possibilità di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) [v., per tutte, Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n. 497].

Essendo del tutto mancata tale prova – che certamente non può desumersi dalla mera circostanza che i fideiussori avrebbero dichiarato di avere ricevuto un esemplare del contratto e del documento di sintesi – deve ritenersi nulla la clausola di cui all'art. 7 delle fideiussioni, con la conseguenza che, riespandendosi il disposto di cui all'art. 1957 c.c., onere del creditore sarebbe stato quello di proporre entro sei mesi le istanze contro il debitore e di diligentemente coltivarle.

9. A tale ultimo proposito, nel caso di specie pare essere mancata la necessaria diligenza nella coltivazione dell'istanza di credito, poiché la società opposta, successivamente alla costituzione in mora del 29/9/2010, ha ommesso ogni ulteriore attività di riscossione sino all'ottobre 2023 (data di iscrizione del ricorso per D.I.).


Orbene, l'articolo 1957, co. 1 c.c., a mente del quale *«Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate»*, esige che tali istanze, anche se stragiudiziali, siano proposte entro sei mesi e che le stesse siano *“diligentemente continuate”*.


La *ratio* della citata disposizione risiede invero nell'esigenza di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (v. Tribunale Arezzo, 26/04/2024, n. 432: nel caso di specie, relativo a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di somme ingiunte ad una società a titolo di rate insolute relative a un contratto di locazione finanziaria immobiliare, assistito da garanzia fideiussoria, il giudice adito, rilevato che la società opposta non aveva promosso e coltivato con diligenza le azioni per il recupero del proprio credito nei termini imposti dalla richiamata norma, ha ritenuto la stessa decaduta dal diritto a





far valere in giudizio, nei confronti dei fideiussori opponenti, le proprie ragioni creditorie).

10. Ciò detto, essendo mancata la necessaria diligenza, l'odierna opposta deve dichiararsi decaduta dalla possibilità di azionare la garanzia nei confronti degli opponenti [REDACTED] e [REDACTED] con la conseguenza che – venuto meno il diritto di agire nei confronti di quest'ultimi con riferimento alla prefata garanzia – l'opposizione va accolta, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo impugnato nei soli confronti dei predetti [REDACTED] e [REDACTED]







**P.Q.M.**

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. [REDACTED] [REDACTED] definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento avente n. 80/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
2. dichiara l'opposta decaduta dal diritto a far valere la garanzia fideiussoria prestata dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]



4. compensa le spese di lite tra le parti;

Così deciso in Potenza, li 08/04/2026

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

